



ALCUNE CASISTICHE PIU' FREQUENTI PER LA REVISIONE PATENTE.

(I VARI RIFERIMENTI NELLE PARENTESI SONO SOLO TECNICI AFFINCHÉ POSSIAMO ESAURIRE AL MEGLIO OGNI DUBBIO AL POTENZIALE UTENTE, IL QUALE LO INVITIAMO AD INTERLOQUIRE CON L'UFFICIO MITTENTE ALLO 0113186256)

PROVVEDIMENTI OBBLIGATORI DI REVISIONE PATENTE

Il CDS prevede una specifica casistica in cui deve essere obbligatoriamente disposta la revisione patente:

- conducente che abbia causato un incidente con lesioni gravi, violando, contestualmente, una norma del CDS per la quale è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente (v. inPratica 451.1.1);
- minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del CDS, da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (v. inPratica 451.1.2);
- casi di coma superiore alle 48 ore (v. inPratica 451.1.3);
- patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali (v. inPratica 451.1.4) (24);
- perdita totale del punteggio nel meccanismo della patente a punti (v. inPratica 451.1.5) (32);
- somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi nell'ambito del meccanismo della patente a punti (v. inPratica 451.1.6)

Revisione patente per incidente con lesioni gravi per il quale viene applicata la sospensione patente

Rappresenta una casistica molto ricorrente dei provvedimenti di revisione patente disposti dagli UMC, ancor prima della specifica previsione normativa avente carattere di obbligatorietà (42).

451.1.2

Revisione patente a minorenni che commette violazioni che comportano ritiro, sospensione o revoca della patente

Sono convertite nella **revisione** della **patente** o del **CIGC** le sanzioni amministrative accessorie di **ritiro, sospensione o revoca** della patente o del CIGC (42) che dovrebbero essere comminate a conducenti **minorenni** per violazioni accertate a loro carico (49).

451.1.3

Revisione patente in caso di coma di durata superiore a 48 ore

In caso di coma di durata superiore a 48 ore le unità di terapia intensiva o di neurochirurgia hanno l'obbligo di segnalare il fatto all'UMC per la successiva procedura di revisione della patente di guida (42).

451.1.4

Revisione patente per patologie rilevate in occasione di accertamenti medico legali

Può essere disposta la revisione della patente quando i medici legali, indicati nell'art. 119, c. 2, CDS, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli relativi a visite per la conferma della validità delle patenti, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida (63).

451.1.5

Revisione patente per perdita totale del punteggio della patente a punti

Il meccanismo della patente a punti (v. inPratica 457), che ha avuto inizio dal 30.6.2003, assegna a ciascun conducente un patrimonio di partenza costituito da 20 punti. Ad ogni violazione commessa sono sottratti punti, nella misura da 1 a 10, secondo la specifica tabella che tiene conto della gravità dell'infrazione (32).

La perdita totale del punteggio concretizza i presupposti perché sia attuale la presunzione legale circa il dubbio sulla persistenza, in capo al conducente, dei requisiti psicofisici e di idoneità alla guida (30).

L'UMC, all'esaurimento totale dei punti, dispone pertanto la revisione della patente con provvedimento notificato secondo la procedura prevista dall'art. 201, c. 3, CDS.

La revisione così disposta è atto obbligatorio (30) e definitivo e quindi è ammesso soltanto ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Capo dello Stato.

Entro 30 giorni dalla notificazione il conducente deve sottoporsi a revisione della patente, ma nel frattempo può continuare a guidare essendo la patente perfettamente valida.

Se però il conducente non si presenta all'esame (o, quanto meno, non ne chiede la prenotazione) entro i suddetti 30 giorni, la patente è **sospesa** a tempo indeterminato dall'UMC con atto definitivo, notificato al titolare della patente dagli organi di polizia stradale, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento presso i relativi uffici.

Dall'avvenuta notifica del provvedimento è preclusa al conducente la possibilità di guidare.

La patente sarà restituita all'interessato solo dopo che l'UMC abbia confermato il superamento, con esito favorevole, dell'esame di revisione (28).

L'aver sostenuto con esito positivo l'esame di revisione della patente anche per motivi diversi dall'esaurimento del punteggio e quindi per dubbi sui requisiti di idoneità tecnica, comporta in ogni caso la riattribuzione dei 20 punti iniziali. Le infrazioni commesse precedentemente a tale esame, anche se comunicate successivamente al CED "Motorizzazione" non comportano decurtazione di punteggio (29).

451.1.6

Revisione patente per somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in dodici mesi

È soggetto a revisione della patente di guida chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, altre due violazioni non contestuali che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti (46).

451.1.7 Revisione patente per accertata guida in stato di ebbrezza o di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti

Qualora un conducente venga sorpreso alla guida di veicoli:

- in stato di ebbrezza alcolica (v. inPratica 0453.3.4), ovvero
-

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (v. inPratica 0456.4.4) (36),

viene disposta, dal prefetto, nei suoi confronti la revisione patente mediante visita medica alla CML, contestualmente all'ordinanza di sospensione provvisoria della patente (ai sensi dell'art. 223 CDS).

È sempre disposta la revisione della patente nei confronti delle persone destinatarie di misure amministrative in materia di violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti.

451.1.8

Revisione patente a seguito segnalazione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti

Viene sempre disposta la revisione della patente di guida qualora un titolare di patente di guida venga segnalato al prefetto per aver illecitamente importato, esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque abbia detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope, al di fuori delle più gravi ipotesi di reato connesse al traffico di stupefacenti (59).

Non è richiesto che il fatto che ha dato origine alla segnalazione sia stato commesso alla guida di veicoli (61), né che la persona sia stata trovata (62) in stato di alterazione correlata all'uso di stupefacenti (55).

La revisione avviene mediante visita medica alla CML e la competenza a disporla è del prefetto (56) che vi provvede contestualmente all'ordinanza (58) con cui dispone la convocazione dell'interessato per il colloquio finalizzato all'adozione delle sanzioni previste dall'art. 75 del DPR n. 309/1990 (57).

451.2

PROVVEDIMENTI DISCREZIONALI DI REVISIONE PATENTE

Il presupposto di base per ogni provvedimento di revisione patente è l'esistenza di un comportamento che faccia **sorgere dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti psicofisici o di idoneità alla guida** (41).

La revisione ha il fine di tutelare l'incolumità dei cittadini e, più in generale, la sicurezza della circolazione stradale e può essere disposta anche quando la condotta che ha ingenerato i dubbi si sia manifestata alla guida di veicoli che non richiedono la patente (ad es.: ciclomotore, bicicletta) o richiedenti una patente inferiore (ad es., conducente munito di patente B che guida un motociclo). La facoltà di disporre la revisione della patente deve

essere esercitata, infatti, in relazione a qualsiasi comportamento di guida irregolare tenuto con un veicolo dal quale si deduca una possibilità logica che siano venuti meno i requisiti di idoneità alla guida [\(6\)](#).

451.2.1

Revisione patente per incidenti senza lesioni o con lesioni lievi

La revisione può essere disposta quando si verificano [\(38\)](#) **incidenti** che abbiano provocato:

- **lesioni lievi o lievissime:** si tratta di casi in cui non viene disposta la sospensione della patente ma emerge la responsabilità del conducente nella produzione di un sinistro e un comportamento che fa dubitare della sua abilità alla guida;

- **lesioni solo a sé stesso:** si tratta dei casi in cui l'unico conducente coinvolto nell'incidente sia rimasto ferito in modo serio e sia da presumere la sua colpa nell'incidente (es.: sbandata, fuori strada per eccesso di velocità, ecc.). In tali ipotesi, pur trattandosi anche di lesioni gravi, non viene disposta la sospensione della patente;

- **solo danni a cose,** quando sia accertata una grave imprudenza o negligenza del conducente, tale da far ritenere che il soggetto non posseda più i prescritti requisiti psicofisici o l'idoneità alla guida [\(3\)](#).

451.2.2

Revisione patente per infrazioni gravi che non implicano altre conseguenze

Qualora si accertino **infrazioni gravi** al Codice della strada [\(37\)](#), anche non ripetute, e sempre **che sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica del conducente in relazione alla sua condotta**. Le circostanze del caso concreto [\(4\)](#) indicheranno quando siano da reputare esistenti simili dubbi: nel merito trattasi di valutazione discrezionale nei limiti della ragionevolezza (in ogni caso tali motivazioni devono essere chiaramente indicate nel provvedimento);

451.2.3

Revisione patente per fatti o eventi, non legati a provvedimenti sanzionatori, che fanno sorgere fondati dubbi

L'UMC può disporre la revisione della patente qualora vengano formalmente segnalati **fatti o eventi, non legati a provvedimenti sanzionatori** [\(2\)](#), che facciano sorgere fondati dubbi sulla persistenza nel conducente di:

- requisiti psico-fisici, ovvero

- idoneità tecnica.

Tali segnalazioni potranno avvenire, ad esempio, da parte di:

- autorità sanitarie in relazione a stati patologici dei conducenti [\(35\)](#),

- autorità amministrative (es. prefettura-UTG per invalidità accertate),

- organi di polizia in attività di prevenzione.

La prassi amministrativa, nel corso degli anni, seppur a titolo esemplificativo, aveva individuato alcune fattispecie in cui la revisione ha l'evidente finalità di controllare l'effettiva entità delle minorazioni sopravvenute e di definire l'obbligo di protesi non prescritte originariamente [\(5\)](#):

- guida di un veicolo con patente normale da parte di persona invalida;

- guida di un veicolo con l'ausilio di protesi o lenti non indicate sulla patente, ecc.

451.2.4

Revisione patente ai destinatari di misure amministrative per violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti

Può essere disposta la revisione della patente nei confronti delle persone destinatarie di misure amministrative in materia di violazione delle norme sulla disciplina degli stupefacenti [\(66\)](#).

451.2.5

Revisione patente per mancato uso per lungo periodo di tempo

Può essere disposta la revisione della patente qualora venga accertato il **mancato uso della patente per lungo periodo di tempo**, attraverso atti formali e casistica tipica, sul presupposto che non guidare per un lungo periodo di tempo (fissato, a livello amministrativo, in 3 anni) possa influire sulla capacità di guida [\(26\)](#).

Ne costituiscono esempi:

- conferma della validità della patente di guida richiesta dopo 3 anni dalla sua scadenza (51);
- conversione di patente extra UE, quando il titolare è residente in Italia da più di quattro anni, presupponendo il mancato esercizio alla guida per tre anni dopo il periodo di un anno dall'acquisizione della residenza nel quale è possibile guidare (52).

451.3

MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE

L'ampia discrezionalità che connota il potere di disporre la revisione della patente, nell'ampia previsione normativa (v. [inPratica 451.2](#)) trova un limite nell'obbligo di motivare il provvedimento con espressa indicazione di fatti specifici e concreti. La motivazione non può quindi limitarsi a generici riferimenti, ma deve chiaramente evidenziare un preciso rapporto di causa-effetto tra fatto, comportamento o violazione e dubbio sulla persistenza dei requisiti alla guida nel soggetto interessato (39).

Un provvedimento di revisione non motivato adeguatamente, pertanto, manifesterebbe un eccesso di potere dell'autorità che lo ha emesso e potrebbe essere censurato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di ricorso gerarchico o dal TAR a seguito di ricorso giurisdizionale (7).

451.4

PROCEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE

La revisione della patente di guida può riguardare sia i requisiti psicofisici sia i requisiti di idoneità alla guida e, pertanto, possono verificarsi tre ipotesi:

- **dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici** prescritti: il conducente è invitato, con apposito provvedimento (v. [inPratica 451.8.1](#)), a sottoporsi, entro 30 giorni, a visita presso la commissione medica locale (CML); il conducente avrà l'onere di presentare in seguito il certificato rilasciato dalla medesima CML all'UMC;

- **dubbi sui requisiti di idoneità tecnica alla guida**: il conducente è invitato, con apposito provvedimento (v. [inPratica 451.8.2](#)), a recarsi presso il competente UMC per presentare domanda per sostenere gli esami di teoria e di pratica;

- **dubbi sia sui requisiti di idoneità tecnica alla guida sia sulla persistenza dei requisiti psicofisici**: il conducente è invitato, con apposito provvedimento (v. [inPratica 451.8.3](#)), a sottoporsi preventivamente a visita presso la commissione medica locale che rilascia apposito certificato medico che deve essere allegato alla domanda per sostenere l'esame di teoria e guida. Lo stesso accade quando la revisione è disposta a seguito di sospensione della patente, di cui l'UMC viene informato dalla prefettura-UTG ai sensi dell'art. 218, c. 2, CDS (8).

Il provvedimento di revisione della patente deve essere sempre preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, risultando essenziale la partecipazione allo stesso da parte dell'interessato (40).

451.4.1

Revisione patente mediante visita medica

La visita medica può avere i seguenti esiti:

- **idoneità per la categoria di patente posseduta**: non è imposto al conducente nessun altro adempimento se non quello di presentare o inviare all'UMC, che ha disposto la revisione, il certificato medico rilasciato dalla CML unitamente a copia del provvedimento di revisione stessa, qualora non provveda la stessa CML alla trasmissione dell'esito;

- **idoneità limitata alle categorie inferiori**: se il conducente viene riconosciuto sprovvisto dei requisiti psicofisici per la categoria di patente posseduta, ma non per le categorie inferiori, si può procedere al declassamento della medesima, su richiesta dell'interessato (10);

- **idoneità con riduzione del periodo di validità**: è il caso di una malattia con postumi il cui decorso lascia qualche dubbio, per cui il medico, o soprattutto la CML, vuole riesaminare il conducente in tempi più ravvicinati rispetto alla normale durata della validità della patente (10 o 5 anni) (64);

- **inidoneità temporanea**: il conducente risulta inidoneo alla guida ma, in relazione alle sue condizioni, è presumibile che riacquisterà i prescritti requisiti psicofisici. È il caso di un conducente che, dopo un incidente grave che lo ha visto coinvolto, viene chiamato alla revisione e a sostenere la visita medica prima di essersi completamente ristabilito: risulterà che può guarire dalle lesioni riportate ma che al momento dell'accertamento non è idoneo alla guida. In questo caso, come avviene per la medesima evenienza in sede di accertamento

sanitario per la conferma di validità del documento di guida (art. 126 CDS), la patente non è revocata, ma sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo (9), finché l'interessato non produce la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psicofisici (art. 129, c. 2, CDS);

•

inidoneità definitiva: il conducente è riconosciuto definitivamente privo dei prescritti requisiti psicofisici e si procede alla revoca della patente ai sensi dell'art. 130;

•

inidoneità futura: il conducente, ritenuto idoneo all'atto dell'accertamento, è affetto da malattia o infermità che, secondo il parere medico, con il trascorrere del tempo, farà venir meno la sua idoneità psicofisica (27). In relazione al tempo presumibile entro cui la CML reputa opportuno rivedere il soggetto, si potrà:

-

limitare la validità della patente a uno o due anni e quindi porre una scadenza più ravvicinata;

-

emettere un nuovo provvedimento di revisione (11).

Il giudizio della **commissione medica locale**, che provvede alla verifica dei requisiti di idoneità psicofisica del conducente nei procedimenti di revisione della patente, **non è impugnabile** in quanto trattasi di parere che ha carattere vincolante per l'UMC o per la prefettura-UTG ma, come tale, non è immediatamente efficace nei confronti dell'interessato che dovrà attendere il provvedimento emesso dall'UMC per l'eventuale ricorso (16).

451.4.2

Revisione patente mediante esame di idoneità

Per sostenere l'esame di revisione il candidato deve presentare domanda in carta semplice, redatta sull'apposito modulo (14), corredata di:

•

attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001;

•

copia del provvedimento che dispone la revisione;

•

certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l'idoneità del conducente, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica.

La domanda ha validità annuale: alla scadenza, il titolare della patente per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.

Nell'arco di validità dell'istanza, è consentito di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica: il conducente che nel termine annuale di validità della domanda, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e sostenere entrambe le prove.